

Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Roma, 31 luglio 2018

Onorevole avv. Andrea OSTELLARI
Presidente Commissione Giustizia del Senato
andrea.ostellari@senato.it

Sua Sede -

Onorevole Presidente,

Le scrivo, in qualità di Presidente di AIMMF, in merito ai lavori della Commissione da Lei presieduta concernenti l'esame del decreto legislativo recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (Atto del Governo n. 20).

AIMMF è un'Associazione culturale composta da magistrati minorili, sia togati sia onorari, che promuove iniziative, stimola confronti e propone riflessioni concernenti il mondo minorile e i temi legati alla famiglia e alla società in continuo cambiamento. Durante i suoi oltre 50 anni di vita, AIMMF ha partecipato attivamente al dibattito politico sui temi dei diritti delle persone di età minore, anche con frequenti contatti e audizioni da parte degli organi parlamentari.

I Tribunali e le Procure per i Minorenni si occupano specificamente in ambito civile della tutela dei soggetti più vulnerabili mediante un approccio multidisciplinare, con un focus dedicato ai minori vittime di situazioni di abbandono, maltrattamento e pregiudizio in ragione delle fragilità familiari. Accanto e in parallelo alla attività di tutela in ambito civile, ci compete altresì la trattazione dei processi penali nei confronti di soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Va detto a questo proposito che spesso le situazioni e gli ambiti di attività si intrecciano, nel senso che un minore che abbia subito trascuratezze e incurie nel corso dell'infanzia facilmente è portatore di carenze evolutive che facilitano la commissione di reati, una volta raggiunta l'età imputabile.

L'intervento penale non è perciò teso solo all'accertamento della responsabilità di un giovane autore per il fatto-reato che gli viene contestato, ma deve essere corredato dall'acquisizione di informazioni sulla sua personalità, sul suo contesto familiare e sul livello di maturazione raggiunto. Ciò è indispensabile affinché tutti gli interventi dell'Autorità Giudiziaria minorile in sede penale perseguano la finalità rieducativa e di recupero prevista espressamente dalla legge.

Proprio a tale scopo occorre che gli interventi siano necessariamente individualizzati e ritagliati a misura di quel particolare soggetto minore, della sua situazione specifica e dei bisogni evolutivi che con la sua condotta anche grave ha espresso, ai quali si cerca di ovviare con i numerosi strumenti di cui alla normativa penale minorile vigente.

Ciò è esperienza quotidiana per la fase del giudizio, mentre il nodo critico ancora carente di disposizioni dedicate è quello della fase esecutiva.

AIMMF ha prestato grande attenzione sin dal suo esordio alla riforma che dovrebbe introdurre un ordinamento penitenziario dedicato ai soggetti di minore età e ai giovani adulti: riforma attesa fin dal 1975, esattamente da 43 anni.

In assenza di specifiche disposizioni in questi quaranta anni ai soggetti di minore età e ai giovani adulti sono state applicate le norme pensate per i detenuti adulti: norme che, come la Corte Costituzionale ha spesso ripetuto, avrebbero dovuto colmare in modo solo transitorio questa lacuna normativa.

AIMMF auspica che l'occasione rappresentata dallo schema di decreto in valutazione venga colta e valorizzata.

L'approvazione di una normativa dedicata ai minorenni nella fase dell'esecuzione della pena potrà rappresentare un ulteriore arricchimento degli strumenti di accertata positività - legata al significativo contenimento della recidiva - di cui il nostro processo penale minorile (DPR n. 448 del 1988) è ricco .

Vale la pena di ricordare che il valore ricostruttivo e la grande modernità del DPR n. 448 del 1988 sono stati riconosciuti non solo in ambito nazionale, con l'importazione nel processo degli adulti di istituti nati nell'ambito minorile, ma anche in sede internazionale ed europea e in quanto utilizzati come punto di partenza dalla Direttiva (UE) 2016/800 dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati e imputati nel processo penale.

Garantire il completamento del sistema penale minorile vigente con un moderno ordinamento penitenziario dedicato ai soggetti di minore età e ai giovani adulti sarebbe non solo un passo necessario, ma anche nuova espressione del ruolo propulsivo nel contesto europeo della normativa italiana in materia minorile.

Nello spirito della collaborazione che sempre AIMMF ha espresso nel corso dei processi normativi in materia minorile, segnaliamo che quanto previsto all'art. 2 comma 3 dello schema all'esame di codeste Commissioni (ai sensi del quale anche per i minorenni, così come per gli adulti, si applicano i limiti e gli automatismi legati al tipo di reato commesso di

cui all'art.4 bis comma 1 e 1 bis legge 26.7.1975 n.354, senza alcun possibile apprezzamento da parte del magistrato di sorveglianza minorile del livello di maturazione e consapevolezza raggiunto dal soggetto minorenni condannato) pare non conforme alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ripetutamente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano automatismi in relazione a diversi ambiti giuridici coinvolgenti le persone di minore età.

In particolare, proprio con riferimento agli stessi meccanismi preclusivi connessi al catalogo di reati richiamati da queste norme, va ricordato che, ancora di recente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del codice di rito che impediva la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti del minore solo perché condannato per questo tipo di reati "imponendo l'ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introducendo un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette e perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena".

L'attuale formulazione dell'art 2 comma 3 del decreto legislativo all'esame della Commissione riproduce gli stessi automatismi e quindi, se non emendato nel senso già indicato dalla Corte, evidentemente si espone a seri dubbi di legittimità costituzionale in ragione degli art. 27 e 31 Cost.

Infine, si segnala che la norma sopra evidenziata sembrerebbe non aderire con precisione alla legge delega L.23.6.2017 n.103, e in particolare all'art.1 lettera P n. 6).

AIMMF crede fermamente nella validità e nella civiltà di un progetto di riforma che abbia non solo l'obiettivo di costruire la speranza in un cambiamento possibile per i ragazzi minori condannati, ma anche quello di consentire all'intera collettività di riaccogliere persone maturate, diverse e più consapevoli.

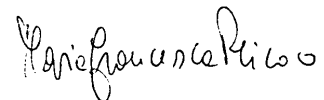
E' quindi con speranza e fiducia nella sensibilità di coloro che leggeranno queste brevi osservazioni tecniche che ci siamo risolti a scrivere, confidando nell'attenzione e nella valutazione favorevole.

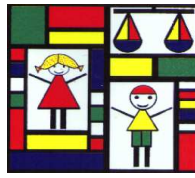
Colgo l'occasione per inviare i migliori saluti miei e dell'Associazione che rappresento.

Roma, 1 agosto 2018
Il Segretario generale
Susanna Galli



Il Presidente
Maria Francesca Pricoco





Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Roma, 31 luglio 2018

Onorevole dott.ssa SARTI Giulia
Presidente Commissione Giustizia della camera dei deputati
sarti_g@camera.it

Sua Sede -

Onorevole Presidente,

Le scrivo, in qualità di Presidente di AIMMF, in merito ai lavori della Commissione da Lei presieduta concernenti l'esame del decreto legislativo recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (Atto del Governo n. 20).

AIMMF è un'Associazione culturale composta da magistrati minorili, sia togati sia onorari, che promuove iniziative, stimola confronti e propone riflessioni concernenti il mondo minorile e i temi legati alla famiglia e alla società in continuo cambiamento. Durante i suoi oltre 50 anni di vita, AIMMF ha partecipato attivamente al dibattito politico sui temi dei diritti delle persone di età minore, anche con frequenti contatti e audizioni da parte degli organi parlamentari.

I Tribunali e le Procure per i Minorenni si occupano specificamente in ambito civile della tutela dei soggetti più vulnerabili mediante un approccio multidisciplinare, con un focus dedicato ai minori vittime di situazioni di abbandono, maltrattamento e pregiudizio in ragione delle fragilità familiari. Accanto e in parallelo alla attività di tutela in ambito civile, ci compete altresì la trattazione dei processi penali nei confronti di soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Va detto a questo proposito che spesso le situazioni e gli ambiti di attività si intrecciano, nel senso che un minore che abbia subito trascuratezze e incurie nel corso dell'infanzia facilmente è portatore di carenze evolutive che facilitano la commissione di reati, una volta raggiunta l'età imputabile.

L'intervento penale non è perciò teso solo all'accertamento della responsabilità di un giovane autore per il fatto-reato che gli viene contestato, ma deve essere corredato dall'acquisizione di informazioni sulla sua personalità, sul suo contesto familiare e sul livello di maturazione raggiunto. Ciò è indispensabile affinché tutti gli interventi dell'Autorità Giudiziaria minorile in sede penale perseguano la finalità rieducativa e di recupero prevista espressamente dalla legge.

Proprio a tale scopo occorre che gli interventi siano necessariamente individualizzati e ritagliati a misura di quel particolare soggetto minore, della sua situazione specifica e dei bisogni evolutivi che con la sua condotta anche grave ha espresso, ai quali si cerca di ovviare con i numerosi strumenti di cui alla normativa penale minorile vigente.

Ciò è esperienza quotidiana per la fase del giudizio, mentre il nodo critico ancora carente di disposizioni dedicate è quello della fase esecutiva.

AIMMF ha prestato grande attenzione sin dal suo esordio alla riforma che dovrebbe introdurre un ordinamento penitenziario dedicato ai soggetti di minore età e ai giovani adulti: riforma attesa fin dal 1975, esattamente da 43 anni.

In assenza di specifiche disposizioni in questi quaranta anni ai soggetti di minore età e ai giovani adulti sono state applicate le norme pensate per i detenuti adulti: norme che, come la Corte Costituzionale ha spesso ripetuto, avrebbero dovuto colmare in modo solo transitorio questa lacuna normativa.

AIMMF auspica che l'occasione rappresentata dallo schema di decreto in valutazione venga colta e valorizzata.

L'approvazione di una normativa dedicata ai minorenni nella fase dell'esecuzione della pena potrà rappresentare un ulteriore arricchimento degli strumenti di accertata positività - legata al significativo contenimento della recidiva - di cui il nostro processo penale minorile (DPR n. 448 del 1988) è ricco .

Vale la pena di ricordare che il valore ricostruttivo e la grande modernità del DPR n. 448 del 1988 sono stati riconosciuti non solo in ambito nazionale, con l'importazione nel processo degli adulti di istituti nati nell'ambito minorile, ma anche in sede internazionale ed europea e in quanto utilizzati come punto di partenza dalla Direttiva (UE) 2016/800 dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati e imputati nel processo penale.

Garantire il completamento del sistema penale minorile vigente con un moderno ordinamento penitenziario dedicato ai soggetti di minore età e ai giovani adulti sarebbe non solo un passo necessario, ma anche nuova espressione del ruolo propulsivo nel contesto europeo della normativa italiana in materia minorile.

Nello spirito della collaborazione che sempre AIMMF ha espresso nel corso dei processi normativi in materia minorile, segnaliamo che quanto previsto all'art. 2 comma 3 dello schema all'esame di codeste Commissioni (ai sensi del quale anche per i minorenni, così come per gli adulti, si applicano i limiti e gli automatismi legati al tipo di reato commesso di

cui all'art.4 bis comma 1 e 1 bis legge 26.7.1975 n.354, senza alcun possibile apprezzamento da parte del magistrato di sorveglianza minorile del livello di maturazione e consapevolezza raggiunto dal soggetto minorenni condannato) pare non conforme alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ripetutamente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano automatismi in relazione a diversi ambiti giuridici coinvolgenti le persone di minore età.

In particolare, proprio con riferimento agli stessi meccanismi preclusivi connessi al catalogo di reati richiamati da queste norme, va ricordato che, ancora di recente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del codice di rito che impediva la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti del minorenne solo perché condannato per questo tipo di reati "imponendo l'ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introducendo un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette e perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena".

L'attuale formulazione dell'art 2 comma 3 del decreto legislativo all'esame della Commissione riproduce gli stessi automatismi e quindi, se non emendato nel senso già indicato dalla Corte, evidentemente si espone a seri dubbi di legittimità costituzionale in ragione degli art. 27 e 31 Cost.

Infine, si segnala che la norma sopra evidenziata sembrerebbe non aderire con precisione alla legge delega L.23.6.2017 n.103, e in particolare all'art.1 lettera P n. 6).

AIMMF crede fermamente nella validità e nella civiltà di un progetto di riforma che abbia non solo l'obiettivo di costruire la speranza in un cambiamento possibile per i ragazzi minori condannati, ma anche quello di consentire all'intera collettività di riaccogliere persone maturate, diverse e più consapevoli.

E' quindi con speranza e fiducia nella sensibilità di coloro che leggeranno queste brevi osservazioni tecniche che ci siamo risolti a scrivere, confidando nell'attenzione e nella valutazione favorevole.

Colgo l'occasione per inviare i migliori saluti miei e dell'Associazione che rappresento.

Roma, 1 agosto 2018

Il Segretario generale
Susanna Galli



Il Presidente
Maria Francesca Pricoco

